



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.P.S. SUB MONDADORI



STATUTO

TITOLO 1°

ART. 1

COSTITUITA L'Associazione sportiva denominata "ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA A.P.S SUB MONDADORI". L'Associazione ha sede in via Corsini, 5 – 37132 Verona, ed opera limitatamente all'ambito nazionale. La sede si trova all'interno degli impianti dell'Associazione Sportiva Sporting Club Mondadori che la concede a titolo di comodato e che potrà richiederne la restituzione in qualsiasi momento e senza motivazione.

ART. 2

L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha alcuno scopo di lucro. L'Associazione ha lo scopo di propagandare e promuovere iniziative sportive e sociali, di sviluppare la pratica delle attività subacquee rispettando i regolamenti della Federazione Italiana Attività Subacquee. L'Associazione, in virtù dello scopo istituzionale emarginato, potrà anche dedicarsi, qualora lo ritenga opportuno, alla organizzazione di scuole, centri estivi ed invernali, ed alla istituzione di ogni altra attività sportivo – agonistica nonché all'organizzazione ed alla partecipazione a gare al fine di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto delle regole.

ART. 3

Gli iscritti allo Sporting Club Mondadori possono raggrupparsi in organismi interni (Associazioni) nei limiti stabiliti dallo Statuto dello Sporting Club Mondadori e dal presente Statuto, con lo scopo di stimolare, organizzare e gestire specifiche attività sportive (competitive e non) e/o ricreative.

L'aderenza di tale organismo sarà approvata dal Consiglio Direttivo incarica.

Gli iscritti all'Associazione dovranno operare in stretta osservanza di uno statuto specifico che deve tenere conto di quello generale dello Sporting e deve essere approvato dal Consiglio Direttivo S.C.M.

Le Associazioni non devono annoverare più del 50% dei non iscritti allo Sporting Club Mondadori (che siano essi Soci o terzi), ad esempio: se gli aderenti all'Associazione – anche iscritti al club – sono 100 i non iscritti al club non solo alla medesima non possono superare le 50 unità.

La direzione dello Sporting chiederà un elenco per la verifica degli iscritti il 31 marzo di ogni anno, per un controllo dei parametri stabiliti.

A seguire verranno eseguite ulteriori verifiche periodiche.

Lo Sporting Club Mondadori stipulerà un contratto di comodato con tutte le Associazioni che usufruiranno di spazi all'interno del Comprensorio (fino alla completa disponibilità degli stessi e quindi nessun obbligo di concessione ulteriormente a quanto disponibile).

Nella sede concessa in comodato l'Associazione è la sola responsabile di quanto accade all'interno: dovrà vigilare affinché tutto si svolga correttamente, rispettandole norme di sicurezza, la pulizia e l'ordine. Ogni intervento o modifica di qualsiasi natura all'interno della stessa dovrà essere preventivamente approvato/a dalla Direzione.

Ogni associazione deve stabilire il giorno e l'ora delle proprie riunioni settimanali dandone comunicazione alla Direzione e, solo in questa data, è ammessa la facoltà di far partecipare anche i non iscritti allo Sporting che potranno accedere esibendo obbligatoriamente la tessera dell'Associazione sportiva cui appartengono all'addetto alla Portineria S.C.M.

Gli iscritti alle Associazioni interne, ma non al Club, non possono assolutamente usufruire degli impianti del Comprensorio.

Tutti gli associati agli organismi interni possono candidarsi alle varie cariche direttive; qualora vi fosse un candidato eletto nel C.D. che risultasse non iscritto allo Sporting, l'Associazione dovrà provvedere immediatamente ad iscriverlo.

Il Presidente di una qualsiasi Associazione interna, non può contemporaneamente far parte del C.D. dell'S.C.M.

Lo Sporting Club Mondadori invierà un proprio rappresentante (appartenente al Consiglio Direttivo in seno ad ogni Associazione) con la mansione di uditore e controllore senza diritto di voto ma con facoltà di intervenire per esprimere eventuali pareri che comunque, dovranno essere in sintonia con le direttive del Consiglio Direttivo del Club cui l'Associazione potrà presentare le sue richieste.

Per lo svolgimento di eventuali Manifestazioni sarà cura dell'Associazione contattare con il dovuto anticipo la Direzione S.C.M. comunicando data, orario ed eventuale materiale necessario all'organizzazione dell'evento sportivo/sociale.

Allo stesso modo, anche le riunioni dei Consigli Direttivi o le Assemblee che vanno al di fuori dei parametri stabiliti dovranno ottenere il benestare della Direzione sulla base di una specifica richiesta scritta.

Le Associazioni dovranno obbligatoriamente contattarsi tra loro affinché non vi siano sovrapposizioni di manifestazioni nello stesso giorno che possano creare disagi organizzativi.

Il mancato rispetto delle regole stabilite autorizzerà il C.D. dello Sporting a revocare il contratto ad insindacabile giudizio dello stesso (ivi incluse eventuali agevolazioni concesse).

Per l'utilizzo degli impianti di proprietà dello Sporting Club Mondadori l'Associazione dovrà far pervenire al Consiglio Direttivo dello stesso una richiesta per iscritto, indicando tempi, modalità, orari, attività e quant'altro serva ad identificare l'attività che si intenda svolgere su di essi.

E' facoltà dello Sporting Club Mondadori autorizzare o meno la suddetta attività senza alcun dovere di motivazione.

ART. 4

All'inizio di ogni stagione sportiva, L'Associazione si impegna a presentare una programmazione della propria attività sportiva e promozionale, così come un programma per le manifestazioni che intende organizzare, per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo dello Sporting Club Mondadori.

ART. 5

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà nel rispetto della relativa disciplina di legge, assumere interessenze e partecipazioni e partecipazioni in associazioni, società, imprese ed/od Enti la cui attività sia analoga, affine e comunque connessa alla propria di cui, comunque saranno responsabili il Presidente e il Consiglio Direttivo dell'Associazione che non potranno coinvolgere in nessun modo lo Sporting Club Mondadori.

ART. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti sia pubblici che privati che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione.
- c) Da eventuali titoli e partecipazioni.

ART. 7

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO 2°

ART. 8

Il numero dei soci è limitato alle reali disponibilità di spazio e possibilità di gestione.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private, perché nel loro oggetto sociale si prevedano scopi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto (con osservanza all'art. 3 – organismi interni).

Tutti i soci dovranno attenersi ai principi di lealtà e rettitudine su cui è fondata tutta l'attività sportiva, nonché contribuire con il personale impegno alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Tutti i soci possono accedere alle cariche elettive (con osservanza all'art. 3 – organismi interni).

ART. 9

L'Ammissione all'Associazione è subordinata all'accettazione senza riserve del presente Statuto; chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo che ha la facoltà di accattare o respingere la domanda senza obbligo di motivazione.

ART. 10

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto
- b) per radiazione pronunciata dal consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

Il Consiglio ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione dell'Associazione stessa.

ART. 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il collegio dei revisori.

ART. 12

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci in regola con il tesseramento.

Deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto, la discussione dell'attività sociale, secondo i punti previsti all'ordine del giorno.

Nomina i membri del Consiglio Direttivo e dà le direttive per l'attività futura.

Di ogni assemblea ne deve essere data notizia al Consiglio Direttivo dello Sporting Club Mondadori, nella persona del Presidente almeno 8 gg. prima tramite lettera raccomandata anche a mano.

ART. 13

L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere affisso nelle bacheche della sede sociale almeno 8 gg. prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 21 c.c. qualora ne faccia richiesta un decimo degli associati aventi diritto di voto.

ART. 14

Le deliberazioni dell'assemblea ai sensi dell'art. 22 c.c. vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 15

L'assemblea è definita straordinaria per le delibere relative a modifiche statutarie, di scioglimento e di liquidazione. La formalità di convocazione dell'assemblea straordinaria sono le stesse di quelle sopra citate in merito all'assemblea generale dei soci.

Le delibere vengono prese a maggioranza di voti.

In prima convocazione occorre la presenza di almeno il 75% dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

A tutte le delibere deve essere data idonea pubblicità tramite affissione nella bacheca dell'Associazione e comunicazione al consiglio Direttivo dello Sporting Club Mondadori.

ART. 16

Ciascun socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea tramite delega.

La delega deve essere conferita per iscritto, deve contenere il nome del rappresentante, deve essere conferita per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

La rappresentanza in assemblea può essere rilasciata solo ai soci dell'Associazione.

Le deleghe verranno raccolte in ciascuna adunata e conservate presso la segreteria dell'Associazione.

Ciascun associato non potrà rappresentare più di un socio per ciascuna adunata.

ART. 17

Il presidente è nominato da Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci qualora questo non provveda.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai Consiglieri eletti dall'assemblea in numero massimo di 7 membri e minimo di 5: se inferiori al minimo, si dovranno indire nuove elezioni.

Le cariche avranno durata triennale.

Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico e amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento dello scopo sociale.

Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno n. 1/3 Consiglieri.

La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni.

ART. 19

Il collegio dei Revisori è composto da tre sindaci effettivi (di cui uno Presidente) e da due supplenti, eletti anche tra i non soci.

Durano in carica tre esercizi sociali, sono rieleggibili e sono nominati dall'Assemblea dei soci.

Tra le loro mansioni è compreso anche il compito di verificare che tutte le spese sostenute dall'Associazione superiori a € 5.000 siano state approvate dal Consiglio Direttivo dello Sporting Club Mondadori.

TITOLO 3°

ART. 20

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e trasmesso per conoscenza al Consiglio direttivo dello Sporting Club mondadori.

Dell'eventuale saldo negativo risultante, sarà unicamente responsabile il Consiglio Direttivo dell'Associazione che non potrà rivalersi in alcun modo sullo Sporting Club Mondadori.

TITOLO 4°

ART. 21

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea.

ART. 22

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 14 del presente statuto nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 23

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito per espressa disposizione del presente statuto, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 24

L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, C. 190, della L. 23.12.1996, n. 662, qualora ne ricorra l'obbligo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25

L'Associazione garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 26

L'Associazione garantisce la libera eleggibilità degli organi amministrativi.

Viene garantito sia il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 c. 2 Cod. Civ. nonché la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti.

ART. 27

L'Associazione ha l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

In merito alla pubblicità del rendiconto verso i soci, lo stesso verrà presentato e commentato nell'apposita assemblea dopodiché sarà a disposizione dei soci presso la segreteria dell'Associazione.

Il rendiconto dovrà evidenziare l'entità delle entrate e delle uscite relative alla gestione evidenziando il saldo positivo o negativo della stessa.

I criteri di approvazione delle varie voci di spesa e di entrata dovranno rispettare i relativi documenti da cui le stesse traggono origine.

ART. 28

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale.

L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio, in base al luogo ove ha sede legale l'Associazione.

ART. 29

Per quanto non contenuto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di associazioni.